

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL DEGLI AVVOCATI

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL DEGLI AVVOCATI

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

A cura di

Direzione centrale prevenzione
Direttore Ester Rotoli

Coordinamento tecnico- scientifico

Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi,
Vanessa Manni, Luigi Prestinzenza, Davide Sani, Sara Stabile, Antonio Terracina

Autori

Letizia Crippa, Andrea Rossi

SOMMARIO

Premessa

1. Misure organizzative per lo svolgimento delle attività che prevedono accesso presso gli uffici giudiziari o presso altri luoghi in cui occorra recarsi per l'espletamento dell'attività professionale

1.1 Misure propedeutiche alle attività svolte dagli avvocati

1.2 Dispositivi di protezione individuale

1.3 Misure generali per le attività svolte dagli avvocati e per le attività di docenza per formazione obbligatoria e specialistica

1.4 Misure specifiche per l'attività svolta dagli avvocati

Riferimenti bibliografici

Il presente documento individua i criteri per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative da implementare al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività professionali svolte dagli avvocati che prevedono l'accesso presso gli uffici giudiziari o presso altri luoghi (strutture esterne alla propria sede) in cui occorra recarsi per l'espletamento dell'attività professionale stessa.

Indicazioni generali sono inoltre fornite per coloro i quali dovranno svolgere attività di formazione presso terzi da svolgersi necessariamente in presenza, nei casi in cui non sussistano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza.

Le misure riguardano anche i praticanti e il personale amministrativo, ove applicabili, secondo le funzioni da essi svolte.

1. Misure organizzative per lo svolgimento delle attività che prevedono accesso presso gli uffici giudiziari o presso altri luoghi in cui occorra recarsi per l'espletamento dell'attività professionale

Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività è necessario che gli avvocati:

- ricevano, dal datore di lavoro, la formazione e l'informazione inerenti le indicazioni comportamentali specifiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
- siano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali scelti in relazione al livello di rischio da SARS-CoV-2 presente nelle strutture presso cui si effettua l'attività;
- svolgano l'attività professionale secondo le prescrizioni del medico competente della propria struttura di appartenenza riguardo il rischio da SARS-CoV-2.

È necessario che la struttura presso cui si effettua l'attività sia idonea sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale a poter svolgere in sicurezza le attività specificate, in relazione al rischio SARS-CoV-2.

1.1 Misure propedeutiche alle attività svolte dagli avvocati

Facendo riferimento anche alle misure di carattere generale impartite dalle autorità sanitarie locali occorre:

- assicurarsi che il responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolta l'attività professionale abbia definito misure minime di prevenzione e protezione per la gestione del rischio SARS-CoV-2¹;
- richiedere preventivamente alla struttura ospitante di garantire la produzione di eventuale documentazione in formato digitale, evitando l'acquisizione di documenti cartacei;
- per le attività d'udienza e le altre attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari, l'avvocato e il coordinatore si informano preventivamente sulle modalità di svolgimento delle stesse presso i medesimi uffici e del rispetto dei protocolli eventualmente stipulati dai Consigli dell'Ordine;
- per le ulteriori attività da svolgersi presso enti pubblici e privati, l'accesso presso la struttura deve avvenire solo dopo che sia stato indicato, ove necessario, un referente incaricato dalla struttura avente la responsabilità di accompagnarlo all'interno della struttura stessa durante tutta l'attività. L'avvocato e il referente si coordinano e si informano reciprocamente sulle modalità di svolgimento dell'attività;
- privilegiare l'utilizzo del mezzo proprio² al fine di raggiungere il luogo dell'attività e limitare l'utilizzo dell'autovettura a massimo 2 utenti (uno alla guida e uno sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 4 posti; 3 utenti (uno alla guida e due sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 5 posti;
- per le attività svolte al di fuori dei confini nazionali, prima della partenza sarà necessario verificare le regole vigenti nel luogo di destinazione e di transito, acquisire le informazioni sul protocollo anti-contagio della struttura ospitante e dotarsi dei Dpi messi a disposizione dal proprio datore di lavoro.

¹ Per misure minime si intendono:

- il rispetto della distanza interpersonale;
- l'adozione di procedure per l'igienizzazione delle mani;
- le indicazioni per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- le indicazioni per l'uso promiscuo di attrezzature elettroniche e dispositivi audio (es. microfoni).

² Limitatamente al territorio nazionale

1.2 Dispositivi di protezione individuale

La dotazione di Dpi, fornita dal proprio datore di lavoro, in relazione al livello di rischio SARS-Cov-2 e individuata per la specifica attività, potrà comprendere:

- mascherina chirurgica;
- mascherina facciale filtrante FFP2;
- guanti monouso;

oltre ai seguenti ausili:

- gel idroalcolico a base di alcool etilico al 70-75%;
- buste per la gestione di eventuale documentazione cartacea e sacchetti per lo smaltimento delle dotazioni non riutilizzabili;
- disinfettante specifico per la eventuale sanificazione degli interni della autovettura.

Il datore di lavoro della struttura ospitante fornirà specifici Dpi, qualora previsti dal DVR aziendale per i rischi non previsti dal presente documento.

1.3 Misure generali per le attività professionali svolte dagli avvocati e per le attività di docenza per formazione obbligatoria e specialistica.

La struttura presso cui si svolge l'attività professionale degli avvocati dovrà essere aderente ai protocolli emanati dalle Autorità competenti nazionali e/o regionali anche tenendo conto dei provvedimenti emanati dagli Ordini professionali nazionali e territoriali sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Qualora all'atto dell'accesso o durante l'attività le condizioni di sicurezza intraprese dalla struttura non siano conformi a quelle previste e/o preventivamente comunicate, l'avvocato dovrà tempestivamente segnalare le riscontrate difformità al responsabile della struttura per l'adozione degli interventi opportuni, al fine di garantire che l'attività venga svolta in sicurezza.

Gli avvocati in sede di accesso adotteranno le seguenti misure:

- attenersi alle regole vigenti nella struttura in cui l'avvocato svolge la propria attività professionale;
- limitare la frequenza e la durata degli accessi al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività professionali;
- indossare i Dpi in dotazione in base al livello di rischio di contagio SARS-CoV-2;
- limitarsi ad accedere e sostare solo nelle aree e nei locali oggetto dell'attività ed evitare contatti con il personale della struttura, se non strettamente necessari all'attività da svolgere e, comunque, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e secondo le indicazioni fornite dalla struttura;
- utilizzare, ove predisposti, i servizi igienici della struttura, previsti per utenti, visitatori ed altro personale esterno.

Riguardo la formazione obbligatoria e specialistica in materia di salute e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal presente paragrafo, quando deve essere necessariamente erogata dal formatore in presenza, nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona, il datore di lavoro della struttura dovrà garantire l'adozione delle seguenti misure³:

- laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi omogenei;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- che tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, indossino la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività⁴. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente;
- disponibilità di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale per garantire l'igiene frequente delle mani;
- l'igiene delle superfici e in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto riguarda la partecipazione a commissioni, comitati tecnico-scientifici e gruppi di lavoro si applicano i punti dal 3 al 7.

1.4 Misure generali per le attività professionali svolte dagli avvocati e per le attività di docenza per formazione obbligatoria e specialistica.

Preliminarmente alle attività occorre che il personale proceda a:

- sanificare la strumentazione in dotazione;
- acquisire eventuale documentazione cartacea secondo quanto previsto al punto 2.1.

Nel caso in cui la struttura ospitante metta a disposizione strumentazione propria, occorre che la stessa dia evidenza che la strumentazione sia stata sanificata, così come le superfici di lavoro prima dell'inizio di qualunque attività da parte del personale.

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti il personale adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- igienizzare le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con gel idroalcolico);
- indossare i guanti (solo se necessario);
- indossare la mascherina chirurgica/facciale filtrante FFP2;

³ Rif. DPCM 11 giugno 2020, allegato 9 (formazione professionale) e parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (verbale 82 del 28 maggio 2020).

⁴ Nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari Dpi associati ai rischi specifici della singola attività.

Al termine dell'attività, in fase di uscita, occorre che il personale a seconda dei Dpi utilizzati, proceda alla preventiva igienizzazione delle mani (dopo aver rimosso i guanti, se indossati) e alla corretta rimozione dei Dpi. Riguardo la mascherina chirurgica e i guanti, questi devono essere riposti nel contenitore per rifiuti indifferenziati. Il facciale filtrante FFP2 deve essere riposto in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità.

NOTA: tutte le operazioni relative all'utilizzo dei Dpi devono essere fatte in accordo ai rispettivi manuali d'uso. Per il corretto posizionamento dei Dpi si rimanda al contenuto informativo presente alla pagina istituzionale:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

- Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
- DPCM 11 giugno 2020, allegato 9;
- Parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (verbale 82 del 28 maggio 2020).